



**PROTOCOLLO FRA LA REGIONE CALABRIA, FEDERFARMA CALABRIA
PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI SERVIZI IN FARMACIA
PRESSO LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE**

PREMESSO CHE:

Il D. Lgs. n. 153 del 03 ottobre 2009, recante *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali”*, individua i nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria che possono essere erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale.

Le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale e che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei Servizi (D. Lgs. n. 153 del 3.10.2009), propongono al cittadino l’adesione a servizi di assistenza sanitaria tramite approcci proattivi rivolti alla cronicità ed alla prevenzione.

I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono, tra gli altri, l’erogazione di servizi di primo e secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico.

VISTA l’Approvazione dei Cronoprogrammi regionali nella riunione congiunta del 28 dicembre 2022 e del 26 gennaio 2023 del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza con il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, ai fini dell’erogazione della prima quota del finanziamento, ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo 2022, sulla proposta di deliberazione CIPESS, relativa alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021-2022, destinato alla proroga e alla estensione della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria ha individuato, tra i servizi previsti nella sperimentazione, in base alle *“Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di comunità”* - di cui all’articolo 403 e 406 della Legge n.205/2017 – ed in ottemperanza a quanto previsto nell’Intesa Stato-Regioni del 30 marzo 2022, i servizi di Telemedicina e nello specifico prestazioni come ECG, holter cardiaci e pressori, telespirometria che possono essere refertati a distanza grazie al collegamento con centri specialistici, al fine di poter realizzare attraverso le farmacie convenzionate aderenti, la riduzione delle liste d’attesa attualmente presenti nella Regione Calabria per questi servizi;

VISTA l'Intesa, sancita dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 28 novembre 2024, Rep. Atti n. 211/CSR, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione per il CIPESS relativa alla ripartizione del finanziamento destinato alla proroga e alla estensione, per l'anno 2024, della sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153, erogate dalle farmacie operanti in convenzione.

CONSIDERATA l'intervenuta estensione della sperimentazione della farmacia dei servizi anche all'anno 2025, per come stabilito dall'art. 1, comma 328 della Legge n. 207 del 30.12.2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305, Supplemento ordinario n. 43/L del 31.12.2024, in cui viene precisato che, all' articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 406-bis:

1. al secondo periodo, le parole "*nell'anno 2024*" sono sostituite dalle seguenti "*negli anni 2024 e 2025*";
2. il terzo periodo è sostituito dal seguente: "*entro il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito dell'attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153*";

b) al comma 406-ter, le parole: "*per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025*"

tutto ciò premesso

TRA

Commissario ad Acta per il Piano di Rientro per la Regione Calabria nella persona del Dott. Roberto Occhiuto e la Regione Calabria, Dipartimento Salute e Welfare nella persona del Dirigente Generale Dott. Tommaso Calabrò

E

FEDERFARMA Calabria, rappresentata dal Presidente dott. Vincenzo Defilippo e dal Segretario dott. Alfonso Misasi

si conviene quanto segue

1. Le farmacie che intendono aderire alla sperimentazione della farmacia dei servizi, con erogazione dei servizi di telemedicina, devono darne comunicazione al Settore n. 3 "*Assistenza Farmaceutica* -

Assistenza Integrativa e Protesica - Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, all'Azienda Sanitaria e al Servizio Farmaceutico territorialmente competente, compilando l'apposito modulo di cui all'**Allegato 1** al presente Protocollo. Le farmacie aderenti al Protocollo dovranno indicare le generalità di almeno un farmacista iscritto all'Ordine Professionale, responsabile delle attività, dotato di formazione e acquisizione delle competenze necessarie a garantire l'efficacia del servizio erogato oggetto della sperimentazione nell'ambito della Farmacia dei Servizi;

2. Le farmacie che già effettuano servizi di telemedicina, in virtù dei precedenti Protocolli regionali, possono proseguire le attività senza necessità di ulteriore comunicazione.
3. Le farmacie dovranno garantire che il locale destinato all'erogazione dei servizi di telemedicina sia organizzato in un'area dedicata e separata dagli altri ambienti, che consenta l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza, nonché il rispetto della privacy dell'utente e l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR;
4. Per garantire lo svolgimento della prestazione a distanza, ogni farmacia dovrà dotarsi degli strumenti tecnologici necessari, con relativa certificazione di conformità, strumenti digitali, nonché di una rete di collegamento efficace - Requisiti standard per elettrocardiografi stabiliti dalla Commissione elettrotecnica internazionale IEC 60601-2-25:2015 che stabilisce i requisiti per la sicurezza, comprese le prestazioni essenziali di registrazione e analisi degli elettrocardiografi a canale singolo e multicanale;
5. Il Direttore di farmacia è responsabile della corretta installazione, gestione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, oltre che dell'inesattezza dei risultati analitici qualora questo sia dovuta a carenze nell'installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate;
6. La responsabilità medico-legale del referto è del medico refertante;
7. L'erogazione dei servizi di telemedicina è eseguita previa verifica dell'identità ed esibizione da parte dell'interessato della Tessera Sanitaria e previa acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario;
8. Qualora fosse necessario, i pazienti che usufruiranno dei servizi di telemedicina saranno invitati a contattare il proprio medico curante per ulteriori valutazioni e approfondimenti diagnostici;
9. L'erogazione dei servizi di telemedicina avverrà dietro presentazione di ricetta rossa SSN redatta dal MMG che dovrà riportare il relativo codice esenzione del proprio assistito, nelle more dell'attivazione della gestione su sistema TS della ricetta dematerializzata per tali servizi diagnostici da parte delle farmacie private convenzionate;

- 10.** I servizi di telemedicina nell'ambito dell'attività della farmacia dei servizi potranno essere erogati ai pazienti a cui è riconosciuta un'esenzione certificata;
- 11.** I servizi oggetto della sperimentazione sono rappresentati dai seguenti servizi di telemedicina:
- ECG
 - Holter pressorio
 - Holter cardiaco
 - Spirometria semplice
- 12.** Resta invariata la remunerazione per ogni servizio di telemedicina, di cui all'Accordo approvato con DCA n. 189/2023;
- 13.** I farmacisti provvederanno ad inserire nelle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) del mese di riferimento i rimborsi dovuti per l'erogazione dei servizi di telemedicina in apposita riga "*Servizi Telemedicina/Farmacia dei Servizi*"; con nota apposita, su carta intestata della farmacia, i farmacisti provvedono ad inserire la specifica dei servizi di telemedicina erogati, come da **Allegato 2** del presente Protocollo, allegando copia delle ricette spedite e il consenso informato del paziente;
- 14.** Il presente Protocollo, riguardante la sperimentazione dei servizi di cui sopra nell'ambito della Farmacia dei servizi, non è vincolante alla prosecuzione dei servizi in regime di convenzione.
- 15.** Il presente Protocollo ha validità fino al 31.12.2025, e comunque fino ad esaurimento del finanziamento destinato alla proroga ed estensione della sperimentazione della farmacia dei servizi per l'anno 2025, dall'art. 1, comma 328 della Legge n. 207 del 30.12.2024.

Letto approvato e sottoscritto

Dott. Roberto Occhiuto

Presidente Regione Calabria

Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro

Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente Generale Dipartimento Salute e Welfare

Dott. Vincenzo Defilippo

Presidente Federfarma Calabria

Dott. Alfonso Misasi

Segretario Federfarma Calabria

Catanzaro lì,